MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

Via Filippo Turati, snc – 93100 CALTANISSETTA – TEL.0934 598587 – Cod. Univoco UF1UIV – Cod. Meccanografico CLIC830004

C. F. 92062090854 – e-mail: clic830004@istruzione.it - clic830004@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdonmilanicl.edu.it

Istituto Comprensivo Don Milani

Prot. N. 0007063/2026 del 09/11/2026 - In Uscita

Caltanissetta, 09.11.2026

Ai Genitori degli alunni di
Scuola Secondaria, Scuola Primaria e dell'Infanzia
Al personale docente e Al personale ATA
Al sito web e Agli atti

Oggetto: ***Indizione elezioni Consiglio di Istituto triennio 2026/2029***
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
LUNEDI' 30 NOVEMBRE 2026 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che il Consiglio d'Istituto, rinnovato nell'a.s. 2023/2024 per il triennio 2023/2028, è giunto a scadenza;

RILEVATO che occorre procedere all'elezione del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Don L. Milani"- di Caltanissetta per il triennio 2026/29;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 169661 del 30/09/2026 ha disposto che le elezioni degli organi collegiali si svolgeranno secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n.29 del 16 ottobre 2026 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, Regione Sicilia-– Scuole Statali, con la quale viene disposto che anche in Sicilia vengano adottate le medesime procedure fissate in ambito nazionale, come indicato dal MIUR con nota n. 169661;

VISTO l'art. 8 del Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995 (concernente l'istituzione del Consiglio di Istituto negli Istituti comprensivi), n. 293 del 24 giugno 1996 (che modifica il numero dei presentatori delle liste) e n. 277 del 17 giugno 1998 (che modifica l'art.52 dell'O.M n. 215/1991 in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento),

DECRETA

Art. 1 – l'indizione,in data odierna,delle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto per il triennio 2026/2029 secondo la consistenza numerica di ciascuna componente elettiva:

- GENITORI : 8 Rappresentanti
- DOCENTI : 8 Rappresentanti
- PERSONALE ATA : 2 Rappresentanti

Il CONSIGLIO di ISTITUTO dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO rimarrà in carica per il triennio 2026/2029, ai sensi del decimo comma dell'art. del D.Lvo n° 297/1994.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 600 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all'elegendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:

Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;

n° 8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei;

n° 8 rappresentanti dei GENITORI DEGLI ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;

n° 2 rappresentanti PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei.

- Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzioni di ordine di scuola, per ciascuna componente.
- L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
- L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.
- L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Art. 2 - Le votazioni si svolgono nel giorno di domenica 29 novembre 2026 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e nel giorno di lunedì 30 Novembre 2026 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Art. 3 - Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (AT.A) hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.

Art. 4 - Viene assicurato almeno un seggio agli insegnanti e un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo, sempre che siano state presentate le liste dei candidati.

Art.5 - Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione elettorale entro il 13/11/2026,i nominativi degli elettori dei docenti, del personale AT.A e dei genitori degli alunni.

Art. 6 - La Commissione elettorale, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/11//2026 deposita gli elenchi degli elettori in segreteria ed apposito avviso è affisso all' Albo dell'Istituto.

Art. 7 - Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all' Albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La Commissione decide entro i successivi 5 giorni.

Art. 8 - Le liste dei candidati devono essere formate ai sensi dell'art. 30 dell'O.M. 215/1991 e

successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 - Ciascuna lista della componente docenti deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori. Ciascuna lista della componente genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori. Ciascuna lista della componente ATA deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori.

Art. 10 -Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2025:

a) per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 14 presentatori;
b) per la COMPONENTE DEI GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;

c) per la COMPONENTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 3 presentatori.

d) -I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del Luogo e della Data di Nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da un numero arabico progressivo.

e)- Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO Indicato dai presentatori. Deve essere presentato, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I^, II^, ecc.) riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata , poi, nella relativa scheda elettorale.

f) Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di CANDIDATI:
Componente PERSONALE INSEGNANTE n°. 16 candidati su 8 da eleggere;

Componente Genitori degli Alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere.

Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere

g)- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.

h)- Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso con la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Art. 11- Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Art. 12- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitando il diritto di voto una sola volta presso il seggio della scuola frequentata dal figlio minore.

Art. 13- Per la Componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Art. 14- Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all'uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato) oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere. previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione L'autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante

autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento; fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
Il D.P.R.445/2000 ha previsto a certe condizioni la semplice allegazione di **fotocopia di un**

Art. 15 - Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 20/11/2025 al 27/11/2025 secondo le modalità prescritte dall'art. 35 dell'O.M. n. 215/1991.

Art. 16 - Sono costituiti n. 2 Seggi Elettorali: seggio n. 1 nel Plesso di Scuola Secondaria "DON L. Milani" per gli elettori della sezione di scuola Secondaria di I grado e personale ATA e seggio n.2 nel Plesso di Scuola Primaria "G. Rodari" per gli elettori della sezione di scuola dell'infanzia e primaria,

Art. 17 - Il Dirigente Scolastico nomina i seggi elettorali su designazione della commissione elettorale, in data non successiva al 25/11/2026.

Art. 18- Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, che prestano servizio nell'Istituto.

Art. 19 - Hanno diritto all' elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni iscritti all' Istituto.

Art.20- Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo il personale AT.A con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Art. 21- Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, per i rappresentanti della componente cui appartengono.

Art. 22 - Ogni elettore può esprimere 1 preferenza se i posti da attribuire sono fino a 3, e 2 preferenze se i posti da attribuire sono superiori a 3.

Art. 23 - Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione all'albo dell'Istituto.

Art. 24 - Avverso i risultati delle elezioni i rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti alla Commissione elettorale, la quale decide entro i 5 giorni successivi.

Art. 25 - Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di elezioni degli Organi Collegiali della Scuola.

II. DIRIGENTE SCOLASTICO
Amaradio Maria Filippa

Firma digitale